



Circolare rete CSS 10 – 2026

Riflessioni sulla circolare 1/E 26 AE

Proviamo a semplificare e rendere comprensibile la norma che regola le attività che gli ENTI di Terzo settore possono svolgere rispetto a quanto previsto dal Dlgs 117/2017.

Spesso, all'interno della vita associativa, ci si trova ad un bivio decisionale espresso da una domanda comune: «La nostra associazione può svolgere questo tipo di attività, come ad esempio la vendita di una maglietta?».

La risposta a questo interrogativo non è un semplice "sì" o "no", ma risiede nella capacità di coniugare le esigenze di autofinanziamento con il rispetto rigoroso della normativa fiscale e civile che tutela gli enti non profit.

Con riferimento al carattere della “strumentalità”, l'articolo 2 del citato decreto prevede che **«Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo».**

Pertanto, possono rientrare tra le attività diverse sia quelle di supporto e funzionali allo svolgimento di attività di interesse generale, sia quelle effettuate al semplice fine di fornire una fonte di finanziamento della attività principale svolta dall'ente.

Riguardo alla natura secondaria delle attività diverse, l'articolo 3 del d.m. n. 107 del 2021, al comma 1, prevede che le attività diverse di cui all'articolo 6 sono tali qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i ricavi delle attività diverse non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore, oppure;

b) i ricavi delle attività diverse non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

N.B. : Il comma 3 dello stesso articolo 3 precisa che ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell'ente del Terzo settore anche:

- a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale** iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del Codice, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
- c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Nota del Presidente

Gentilissimi,

all'interno del percorso di gestione e crescita della nostra rete, **la conformità normativa rappresenta non solo un obbligo di legge, ma la garanzia stessa della nostra tutela e trasparenza.** Per questa ragione, nella circolare, abbiamo voluto descrivere nel dettaglio quanto previsto dalla norma *"in punta di legge"*.

Nello specifico, abbiamo seguito passo passo le indicazioni e i chiarimenti interpretativi forniti dalla circolare 1/E 26 dell'Agenzia delle Entrate, al fine di mappare con precisione i confini tra attività istituzionali, raccolte fondi e attività commerciali.

Siamo tuttavia consapevoli che il linguaggio tecnico-giuridico e la complessità della burocrazia fiscale possano risultare ostici o generare interpretazioni ambivalenti.

La normativa sul Terzo Settore è densa di sfumature e l'applicazione pratica dei disposti ministeriali solleva spesso interrogativi legittimi.

Nel caso in cui il testo non sia risultato del tutto comprensibile, o qualora l'analisi della circolare abbia suscitato dubbi e perplessità sulle procedure da adottare concretamente, riteniamo fondamentale non lasciarvi soli.

È nostra priorità assicurarci che ogni passaggio sia chiaro e condiviso da tutti i componenti dell'ente.

Per questo motivo, ci mettiamo a vostra completa disposizione per eventuali richieste di chiarimenti. Il nostro obiettivo è facilitare la comprensione della norma e supportarvi nell'applicazione pratica delle regole.

A tal proposito, vi invitiamo a contattarci senza esitazione!

Potete scriverci via email o telefonarci direttamente, suggerendoci la forma di comunicazione da voi ritenuta più idonea, efficace e confortevole per questo tipo di interventi (es. un colloquio telefonico individuale, uno scambio di messaggi scritto o un breve incontro di approfondimento dedicato).

Segreteria: 0707474519

Amministrazione: 0704517121

W.app 1: 3516493539

W.app2: 3516788899

Direzione: conf.servizisportivisardegna@gmail.com

Gestione portali: sardiniaexp@gmail.com

Promozione: cagliari1css@gmail.com

Bandi/progetti: centroservizisportivi.progetti@gmail.com

www.servizisportivi.it – www.sardiniasportexperience.it